

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3174

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 2004

—————

Limitazione all’utilizzo dell’olio combustibile e del gasolio
per gli impianti di riscaldamento

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'emergenza inquinamento atmosferico a causa del superamento delle soglie di allarme per determinati inquinanti, in particolar modo per il PM10, è un fenomeno che si ripete ormai con regolarità nelle «zone critiche» e si sta diffondendo in sempre maggiori aree della nostra regione.

L'inquinamento dell'aria è causato da tre fattori principali: il traffico automobilistico responsabile per oltre il 70 per cento di tali inquinamenti, le industrie inquinanti e il riscaldamento civile.

Per quanto riguarda i combustibili per il riscaldamento civile, esistono studi scientifici che chiaramente dimostrano che, per quanto

riguarda il PM10, sicuramente l'olio combustibile contenente lo 0,3 per cento di zolfo e i suoi derivati e il gasolio sono più inquinanti, ad esempio del gas naturale.

Il progetto di legge intende limitare da subito l'utilizzo, per gli impianti di combustione ad uso civile, dell'olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio, delle emulsioni di acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio e - dal 1° ottobre 2005 - del gasolio, nei comuni, zone e agglomerati individuati come «critici» dalle Regioni nell'ambito dei rispettivi piani regionali per la qualità dell'aria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è limitato, per gli impianti di combustione ad uso civile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) e comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 marzo 2002, n. 60, installati nei «comuni critici», nelle «zone critiche», e negli «agglomerati», come individuati dalle delibere delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani regionali per la qualità dell'aria, l'utilizzo dei seguenti combustibili:

a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio;

b) emulsioni di acqua - olio combustibile e acqua - altri distillati pesanti di petrolio.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1 ottobre 2005 è limitato l'utilizzo del gasolio per gli impianti di combustione ad uso civile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) e comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 marzo 2002, n. 60, installati nei «comuni critici», nelle «zone critiche» e negli «agglomerati», come individuati dalle delibere delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani regionali per la qualità dell'aria.

Art. 3.

1. Il controllo del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 è affidato ai comuni e alle province, nell'ambito delle funzioni svolte ai sensi del comma 18 dell'articolo 11 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551.